

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI SERVIZIO
- *DISPOSIZIONI SUI CONTENUTI MINIMI ESSENZIALI* -

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Oggetto e finalità	4
Articolo 3 Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato	5
Articolo 4 Perimetro del Servizio affidato	6
Articolo 5 Durata dell'affidamento	6
TITOLO II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	7
Articolo 6 Corrispettivo contrattuale	7
Articolo 7 Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	7
Articolo 8 Piano Economico Finanziario di Affidamento	8
Articolo 9 Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento	8
Articolo 10 Istanza di riequilibrio economico-finanziario.....	9
Articolo 11 Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.....	10
Articolo 12 Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio	10
TITOLO III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO	10
Articolo 13 Obblighi in materia di qualità e trasparenza	10
TITOLO IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI	11
Articolo 14 Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente	11
Articolo 15 Ulteriori obblighi del Gestore.....	11
TITOLO V DISCIPLINA DEI CONTROLLI	13
Articolo 16 Obblighi del Gestore.....	13
Articolo 17 Programma di controlli	13
Articolo 18 Modalità di esecuzione delle attività di controllo.....	14
TITOLO VI PENALI E SANZIONI	14
Articolo 19 Penali	14
Articolo 20 Sanzioni	15
Articolo 21 Condizioni di risoluzione.....	15
TITOLO VII CESSAZIONE E SUBENTRO.....	15
Articolo 22 Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente	15
Articolo 23 Trattamento del personale	16
TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Articolo 24 Garanzie.....	17
Articolo 25 Assicurazioni	17

Articolo 26 Modalità di aggiornamento e modifica del contratto.....	18
Articolo 27 Allegati	18

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le definizioni tratte dalla normativa e dalla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) *ratione temporis* vigente e le seguenti definizioni:
- **Decreto legislativo 201/22** è il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante: “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”;
 - **Disciplinare tecnico** è il documento allegato al contratto di servizio che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche per l'erogazione del servizio affidato;
 - **Parti** sono l'Ente territorialmente competente e il gestore del servizio che sottoscrivono il presente contratto;
 - **Schema regolatorio della qualità** è lo schema individuato dall'Ente territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3 del TQRIF;
 - **Servizio affidato** è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo compongono, affidati al gestore ai sensi della normativa *pro tempore* vigente;
 - **TQRIF** è il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione 15/2022/R/RIF.

Articolo 2

Oggetto e finalità

- 2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.
- 2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente territorialmente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:
- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di

intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

- b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;
- c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma 2.1, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

- a) garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo di cui al successivo Articolo 6, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
- b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente territorialmente competente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione *pro tempore* vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3

Regime giuridico per la gestione del Servizio affidato

3.1 Il Gestore provvede all'esercizio del Servizio affidato secondo il modello [.....] [affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, affidamento a società mista, affidamento a società in *house providing*], in adempimento alle deliberazioni dell'Ente territorialmente competente n. [.....] del [.....] e n. [.....] del [.....], nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa *pro tempore* vigente.

Articolo 4
Perimetro del Servizio affidato

- 4.1 Il Servizio affidato al Gestore mediante il presente contratto è costituito dall'insieme delle seguenti attività:

[INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE]

- 4.2 L'esercizio del Servizio affidato si svolge nei seguenti Comuni:

[INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE CON RIFERIMENTO A CIASCUN COMUNE]

- 4.3 [Nel caso in cui siano affidati servizi ulteriori] Al Gestore sono altresì affidate le attività indicate nella Sezione “Attività esterne al perimetro regolato [o Attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti urbani]” del presente contratto, che indica altresì le modalità di svolgimento di tali attività, ivi inclusi i corrispettivi pattuiti.

- 4.4 [Nel caso in cui siano previste successive variazioni di perimetro] Le Parti danno atto di eventuali variazioni programmate del perimetro nel corso del periodo di affidamento.

[ELENCO DELLE VARIAZIONI PROGRAMMATE, E RELATIVE TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, IN TERMINI DI PERIMETRO AMMINISTRATIVO E/O NUMERO E/O CONSISTENZA DI ATTIVITÀ AFFIDATE; IN ALTERNATIVA INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE SUDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE]

Articolo 5
Durata dell'affidamento

- 5.1 Il presente contratto ha durata di [.....] anni e termina in data [.....].
- 5.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;

- b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- c) nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi previsti dalle Parti.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL GESTORE ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6

Corrispettivo contrattuale

- 6.1 Il corrispettivo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti ovvero delle singole attività che lo compongono è determinato secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

[INDICARE I CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO AFFIDATO OVVERO DELLE SINGOLE ATTIVITA' CHE LO COMPONGONO, PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO]
--

- 6.2 Le Parti danno atto delle tempistiche e delle modalità di riconoscimento del corrispettivo spettante al Gestore.

Articolo 7

Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

- 7.1 L'Ente territorialmente competente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.
- 7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8

Piano Economico Finanziario di Affidamento

- 8.1 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale [redatto secondo lo schema tipo definito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 201/22 per gli affidamenti assentiti ai sensi delle disposizioni ivi previste]

riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

8.2 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio integrato di gestione, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio integrato di gestione ovvero delle singole attività che lo compongono.

8.3 Il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui al comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 9

Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* di cui all'Articolo 8, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento*:

- a) il Gestore elabora lo schema di aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- c) l'Ente territorialmente competente adotta il *Piano Economico Finanziario di Affidamento* aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.
- 9.3 L'Ente territorialmente competente assicura, altresì, che l'aggiornamento del *Piano Economico Finanziario di Affidamento* effettuato ai sensi del precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Articolo 10

Istanza di riequilibrio economico-finanziario

- 10.1 Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente territorialmente competente istanza di riequilibrio.
- 10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo Articolo 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.
- 10.3 È obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

Articolo 11

Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

- 11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, comprendono, di norma:
- a) la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;

- b) la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente contratto.

11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

Articolo 12

Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

- 12.1 L'Ente territorialmente competente decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.
- 12.2 L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13

Obblighi in materia di qualità e trasparenza

- 13.1 Al presente contratto è allegata la Carta della qualità del Gestore relativa al Servizio affidato redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente.
- 13.2 [Nel caso in cui siano previste successive variazioni] Le Parti danno atto di eventuali variazioni programmate relative all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) che saranno adottate nel corso del periodo di affidamento.

[INDICARE LE VARIAZIONI PROGRAMMATE, CON INDICAZIONE DELLE TEMPISTICHE IMPLEMENTATIVE, RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DI STANDARD E LIVELLI QUALITATIVI MIGLIORATIVI (O ULTERIORI) OVVERO AL PASSAGGIO IN UNO SCHEMA REGOLATORIO MIGLIORATIVO. IN ALTERNATIVA INDICARE LA SEZIONE DEL CONTRATTO IN CUI SONO RIPORTATE SUDDETTE MODIFICHE PROGRAMMATE]
--

- 13.3 Il Gestore svolge il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti.

[INDICARE I CRITERI AMBIENTALI MINIMI/PREMIANTI APPLICATI AL SERVIZIO AFFIDATO O LA SEZIONE DEL CONTRATTO OVE GLI STESSI SONO RIPORTATI.]

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14

Ulteriori obblighi dell'Ente territorialmente competente

- 14.1 L'Ente territorialmente competente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15

Ulteriori obblighi del Gestore

- 15.1 Il Gestore è obbligato a:

- a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente territorialmente competente;
- b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'Autorità e assunti dal presente contratto;
- c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel *Piano Economico Finanziario di Affidamento*, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione all'intero periodo di affidamento;
- d) trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del

Servizio affidato, sulla base della pertinente normativa e dei provvedimenti dell'Autorità;

- e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente territorialmente competente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;
 - f) dare tempestiva comunicazione all'Ente territorialmente competente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente territorialmente competente;
 - g) restituire all'Ente territorialmente competente e/o ad altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento, tutti i beni strumentali al servizio avuti in uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione;
 - h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dal presente contratto;
 - i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
 - j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
 - k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto;
 - l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, dalla regolazione dell'Autorità e dal presente contratto.
- 15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle controversie con gli utenti applicate secondo la normativa vigente.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16

Obblighi del Gestore

- 16.1 Il Gestore predispone con cadenza [.....] una relazione contenente dati e informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.
- 16.2 Il Gestore si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere ed impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti i servizi

oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'Articolo 17.

- 16.3 Il Gestore dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a [.....] anni successivi a quello della registrazione.
- 16.4 Il Gestore provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:
- beni strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal gestore uscente;
 - beni strumentali di terzi.

Articolo 17

Programma di controlli

- 17.1 L'Ente territorialmente competente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 28 del Decreto Legislativo 201/22, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento e dell'utenza a cui i servizi sono destinati.
- 17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Autorità e all'Ente territorialmente competente anche nell'ambito dell'attuazione della regolazione *pro tempore* vigente.
- 17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per lo svolgimento del servizio.
- 17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per conto dell'Ente territorialmente competente.

Articolo 18

Modalità di esecuzione delle attività di controllo

- 18.1 L'Ente territorialmente competente effettua le attività di controllo sulla corretta esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del Gestore in coerenza con il programma di cui all'Articolo 17.

Titolo VI PENALI E SANZIONI

Articolo 19

Penali

- 19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Gestore provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.
- 19.2 Alle inadempienze del Gestore di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le seguenti penali, fermo restando quanto previsto dalla regolazione *pro tempore* vigente:

[INDICARE LE INADEMPIENZE E LE RELATIVE PENALI CHE VERRANNO APPLICATE AL GESTORE]

- 19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e *standard* aggiuntivi rispetto alla regolazione *pro tempore* vigente, si applicano al Gestore medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli standard corrispondenti.
- 19.4 L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma 19.3, per le successive determinazioni di competenza.

Articolo 20

Sanzioni

- 20.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

Articolo 21

Condizioni di risoluzione

- 21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, prevedendo espressamente le ipotesi di

inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'articolo 1454 del Codice civile.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22

Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

- 22.1 L'Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.
- 22.2 Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.
- 22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente territorialmente competente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Gestore entrante.
- 22.4 L'Ente territorialmente competente, dispone l'affidamento al Gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.
- 22.5 L'Ente territorialmente competente individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Gestore uscente trasmette all'Ente territorialmente competente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento; l'Ente territorialmente competente delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.
- 22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Gestore uscente cede al Gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti

contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto dell'art. 1406 del codice civile.

- 22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente territorialmente competente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del Servizio affidato.
- 22.8 In caso di mancato pagamento del valore di subentro, come determinato dall'Ente territorialmente competente, nel termine indicato, il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente territorialmente competente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 24.

Articolo 23

Trattamento del personale

- 23.1 Il Gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Garanzie

- 24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del presente contratto.
- 24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore rilascia idonea garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria per l'importo di [...] €, in base alle disposizioni di legge.

- 24.3 Il Gestore si impegna a dare comunicazione all'Ente territorialmente competente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.
- 24.4 Il Gestore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente territorialmente competente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.
- 24.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 25

Assicurazioni

- 25.1 Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per
- a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di [...] €;
 - b) Protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale [...] €.

Articolo 26

Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

- 26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del Servizio affidato e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:
- disposizioni legislative nazionali e/o regionali e regolamentari;
 - provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
 - provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;
 - modifiche programmate indicate nel presente contratto.
- 26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica su impulso delle Parti del Servizio affidato o di una sola di esse.

[INDICARE LE EVENTUALI ULTERIORI CONDIZIONI DA RICOMPREDERE IN TALE FATTISPECIE]
--

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

Articolo 27

Allegati

27.1 Le Parti considerano i documenti allegati, di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

- a) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. [....] del [....] (scelta della forma di gestione);
- b) Deliberazione dell'Ente territorialmente competente n. [....] del [....] (affidamento del servizio);
- c) Carta della qualità del servizio oggetto di affidamento;
- d) Piano Economico Finanziario di Affidamento;
- e) Inventario dei beni strumentali;
- f) Elenco del personale trasferito al gestore entrante;
- g) Elenco delle banche dati relative al Servizio affidato;
- h) Disciplinare tecnico.